



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

# COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 15 SETTEMBRE 2015

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### ALLEGATI

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE n. 128/A** inerente provvedimenti disciplinari a carico di Maria Antonietta STABILE e società ASD ACADEMY CASTROVILLARI;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 134/A** inerente provvedimenti disciplinari a carico di Giorgio AQUINO, Michele DEL CAMPO, Sergio D'IPPOLITO e società ASD CASALI PRESILANI 1973;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 138/A** inerente provvedimenti disciplinari a carico di Giuseppe LO GATTO e società USD PAOLANA 1922;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 142/A** inerente provvedimenti disciplinari a carico di Giovambattista ORLANDO (all'epoca dei fatti tesserato con l'ASD Cotronei 1994);

## 2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### ALLEGATI

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale n. 12/TFN pubblicato dalla F.I.G.C. – Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare inerente i provvedimenti disciplinari a carico di Ugo MAGLIONE e società COMPENSORIO MONTALTO UFF.:

## 3. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 settembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

In rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

### PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 01 a carico di:

Sig. FRANCESCO CIMADORO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. ZUNGRESE, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. FRANCESCO ADDOLORATO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 75/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

la società S.S.D. ZUNGRESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come descritto in narrativa.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

**letti** gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 610pf14-15 avente a oggetto: "Mancato adempimento, entro i termini previsti, da parte della Soc. SSD Zungrese all'obbligo di pagare all'allenatore Sig. Francesco Addolorato secondo quanto deciso dal C.A. con CU n. 6 del 21.6.14, la somma di € 1730,90";

**vista** la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

**rilevato** che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti;

**rilevato** che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

-decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 21/06/2014 (Vertenza n. 75/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, comunicata alla società S.S.D. ZUNGRESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 19/07/2014;

-comunicazione del 13/10/2014, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società S.S.D. ZUNGRESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 3/11/2014, contenente la richiesta di comunicare l'avvenuto pagamento;

-comunicazione del 18/11/2014, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società S.S.D. ZUNGRESE, contenente l'ulteriore invito a comprovare l'avvenuto pagamento;

-nota del Comitato Regionale Calabria del 27/01/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 03/02/2015, con cui si segnalava l'inadempimento della società S.S.D. ZUNGRESE;

-organigramma s.s. 2013/2014 della società S.S.D. ZUNGRESE;

**rilevato** che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

-in data 21/06/2014 il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore Sig. FRANCESCO ADDOLORATO, condannava la società S.S.D. ZUNGRESE al pagamento in favore dello stesso della somma di € 1.730,90;

-la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND veniva comunicata alla società S.S.D. ZUNGRESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 19/07/2014;

-la Società S.S.D. ZUNGRESE non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale;

**ritenuto**, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

-Sig. FRANCESCO CIMADORO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. ZUNGRESE: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. FRANCESCO ADDOLORATO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 75/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

**ritenuto**, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società S.S.D. ZUNGRESE, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti;

per i motivi sopra esposti, visto l'art. 32 ter, comma 4, del CGS;

#### H A D E F E R I T O

c o n n o t a p r o t 12244/610pf14-15/DP/fda, del 17 giugno 2015 innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

-Sig. FRANCESCO CIMADORO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. ZUNGRESE, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. FRANCESCO ADDOLORATO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 75/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

la società S.S.D. ZUNGRESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritti

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 settembre 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il Sig Cimadoro Francesco mesi 6 di inibizione;

-per la Società S.S.D.Zungrese un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2015/2016 e l'ammenda di € 750,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

Preso atto che la S.S.D. Zungrese è stata dichiarata inattiva dal 30 giugno 2015 (C.U. n.69)

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al sig. CIMADORO Francesco mesi SEI (6) d'inibizione e quindi fino al 15 MARZO 2016; dichiara non luogo a procedere nei confronti della S.S.D. ZUNGRESE poiché inattiva dal 30 giugno 2015.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 2 a carico di:**

**Sig. GIUSEPPE LUBERTO, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. ANDREOLI ANGELO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 81/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;**  
**la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come descritto in narrativa.**

## IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

**letti** gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 611pf14-15 avente a oggetto: "Mancato adempimento, entro i termini previsti, da parte della Soc. Audace Rossanese all'obbligo di pagare all'allenatore Sig. Andreoli Angelo secondo quanto deciso dal C.A. con CU n. 6 del 21.6.14, la somma di € 5.495,53";

**vista** la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

**rilevato** che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti;

**rilevato** che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

-decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 21/06/2014 (Vertenza n. 81/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, comunicata alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 19/07/2014;

-comunicazione del 16/09/2014, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 30/09/2014, contenente la richiesta di comunicare l'avvenuto pagamento;

-comunicazione del 18/11/2014, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, contenente l'ulteriore invito a comprovare l'avvenuto pagamento;

-nota del Comitato Regionale Calabria del 27/01/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 03/02/2015, con cui si segnalava l'inadempimento della società A.S.D. AUDACE ROSSANESE;

-organigramma s.s. 2013/2014 e 2014/2015 della società A.S.D. AUDACE ROSSANESE;

**rilevato** che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

-in data 21/06/2014 il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore Sig. Andreoli Angelo, condannava la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE al pagamento in favore dello stesso della somma di € 5.495,53;

-la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND veniva comunicata alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 19/07/2014;

-la Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale;

**ritenuto**, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

Sig. GIUSEPPE LUBERTO, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. ANDREOLI ANGELO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 81/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

**ritenuto**, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti;

per i motivi sopra esposti, visto l'art. 32 ter, comma 4, del CGS;

## H A D E F E R I T O

con nota prot.12289/611pf14-15/DP/fda del 18/6/2015 innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

Sig. GIUSEPPE LUBERTO, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società A.S.D. Audace Rossanese, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. ANDREOLI ANGELO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 81/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 settembre 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il Sig. Luberto Giuseppe mesi 6 di inibizione;

-per la Società A.S.D. Audace Rossanese un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2015/2016 e l'ammenda di € 750,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

preso atto che la A.S.D. Audace Rossanese è stata dichiarata inattiva dal 10 settembre 2015 (C.U. n.10);

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig.LUBERTO GIUSEPPE mesi SEI (6) d'inibizione e quindi fino al 15 MARZO 2016; dichiara non luogo a procedere nei confronti della A.S.D. AUDACE ROSSANESE poiché inattiva dal 10 settembre.2015.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.3 a carico di:**

**sig. TAVERNITI FRANCESCO, tesserato nella stagione sportiva 2014-2015 con l'ASD Guardavalle, perché, durante l'intervallo della gara Gurdavalle – Sersale del 5.10.2014 entrava nello spogliatoio della squadra Sersale e colpiva violentemente al volto il calciatore del Sersale Geraci Mario procurandogli una ferita lacero contusa alla palpebra sinistra, giusta certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotona, allegato agli atti del presente fascicolo nonché per non essersi presentato benché ritualmente convocato per ben due volte per essere audito dal collaboratore dell'Ufficio incaricato dell'attività inquirente,, integrando così la violazione dell'articolo 1 bis, commi 1 e 3 del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti;**

**Società ASD GUARDAVALLE alla quale apparteneva il deferito Francesco Taverniti al momento della commissione dei fatti per i comportamenti posti in essere dal predetto, come descritti in narrativa.**

#### IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

**Visti** gli atti del procedimento disciplinare n. 208 pf 14 -15, avente ad oggetto: *comportamento minaccioso tenuto dal Dirigente accompagnatore della società Guardavalle nei confronti della società Sersale durante l'intervallo della gara Guardavalle – Sersale del 5.10-14 – ctg. Eccellenza e nonché comportamento violento nei confronti del calciatore Gerace Mario della società Sersale – iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 14.11.14 al n.208 pf 14-15;*

**Viste** la comunicazione di conclusione delle indagini, le memorie difensive presentate e l'audizione dei soggetti sottoposti alle indagini;

**Rilevato** che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare:

- 1) lettura degli atti del fascicolo;
- 2) esame della documentazione trasmessa a quest'Ufficio dal CR Calabria e relativa alla gara in questione, in particolare stralcio del CU n.29 del 9.10.14, copia referto gara Guardavalle- Sersale del 5.10.14, nota di denuncia dell'AS Sersale del 7.10.14;
- 3) audizione dei tesserati interessati;

**Ritenuto** che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:

In data 5.10.2014, alle ore 15.30, si disputava a Guardavalle (CZ) la gara del campionato di Eccellenza F.C. Guardavalle A.S.D.- A.S. Sersale, diretta dall'arbitro CLAUDIO PANETTELLA, della Sezione A.I.A. di Bari, che terminava con il punteggio di 1-0.

Nel suo rapporto di gara, l'arbitro non segnalava nulla di rilevante se non l'allontanamento, effettuato su segnalazione di uno degli assistenti verso la fine del secondo tempo, del dirigente accompagnatore della squadra F.C. Guardavalle A.S.D. (d'ora in poi Guardavalle per brevità), FRANCESCO TAVERNITI, per essersi costui "alzato dalla panchina ed essersi diretto verso la panchina occupata da dirigenti e giocatori della società Sersale urlando: 'Allora siete voi, lo vedete? Pezzi di merda", comportamento sanzionato con la squalifica del predetto sino al 15-10-14;

Il Giudice Sportivo Territoriale, con il comunicato ufficiale n. 39 del 9.10.2014, preso atto della nota trasmessa dalla A.S. Sersale, nella quale il Presidente del Sersale, ETTORE GALLO, segnalava che durante l'intervallo della gara in questione il dirigente accompagnatore del Guardavalle, il summenzionato Taverniti, aveva minacciato il capitano del Sersale, DAVIDE SCOZZAFAVA, che se il Guardavalle non avesse vinto la partita la squadra del Sersale non sarebbe uscita indenne dal campo e poi si era recato, insieme ad alcuni calciatori del Guardavalle, nello spogliatoio del Sersale minacciando ed intimidendo i calciatori di tale squadra e malmenando il calciatore MARIO GERACE (che a causa delle ferite riportate era costretto a rivolgersi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotona dove gli venivano applicati tre punti di sutura all'arcata sopraciliare destra) e l'allenatore Renato MANCINI; omologava il risultato della gara e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza.

**Considerato** che con la missiva del 10.10.2014 il Comitato Regionale Calabria della L.N.D.-F.I.G.C. trasmetteva, in esecuzione della decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata, gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., allegando lo stralcio del comunicato ufficiale n. 39 del 9.10.2014 del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, copia del referto

arbitrale della gara Guardavalle-Sersale del 5.10.2014, copia della nota di denuncia del Sersale del 7.10.2014 e copia dei fogli di censimento delle società Guardavalle e Sersale relativi alla stagione sportiva 2014/2015;

**Considerato** che questa Procura Federale, ricevuta tale comunicazione, incaricava, con lettera del 14.11.2014 (prot. n. 3278/208pf14-15/AV/mf, cfr. **doc. 6**), il Sostituto Procuratore Federale avv. Stefano Laporta ed il Collaboratore avv. Vincenzo Cardone di svolgere gli accertamenti necessari in relazione al comportamento minaccioso tenuto dal dirigente accompagnatore del Guardavalle nei confronti dei calciatori del Sersale durante l'intervallo della gara Guardavalle-Sersale del 5.10.2014 nonché al comportamento violento posto in essere nei confronti del calciatore del Sersale MARIO GERACE;

**Considerato che**, il Sig. **ETTORE GALLO**, presidente della società Sersale, nella sua audizione del 21.11.2014, in relazione a quanto accaduto nella gara Guardavalle - Sersale del 5.10.2014, ha dichiarato di essere stato informato a fine partita dal dirigente accompagnatore della sua squadra, Maurizio Capellupo, che, alla fine del primo tempo, durante il rientro dei calciatori negli spogliatoi, il dirigente del Guardavalle aveva minacciato il capitano della loro squadra, Davide Scozzafava, dicendogli che, se non avesse vinto la squadra del Guardavalle, il Sersale non usciva indenne dallo stadio. Sempre il dirigente in questione gli ha riferito che, durante l'intervallo, il dirigente e alcuni calciatori del Guardavalle erano entrati nello spogliatoio del Sersale e il dirigente aveva colpito il loro calciatore Mario Gerace con un pugno e il loro allenatore Mancini, che stava cercando di sedare gli animi, con qualche schiaffo non violento; infine il dirigente Capellupo gli ha riferito di aver avvertito oralmente l'arbitro e anche le forze dell'ordine presenti. Il Sig. Gallo ha dichiarato, altresì, di non sapere perché il dirigente della loro squadra abbia deciso di non formalizzare all'arbitro per iscritto quanto accaduto e perché la squadra abbia comunque deciso di disputare il secondo tempo della gara in questione. Il tesserato, infine, ha precisato che, a fine partita, ha visto il calciatore Mario Gerace che aveva un cerotto sul sopracciglio, di essere a conoscenza che dopo la fine della partita costui si era recato presso l'Ospedale di Crotone per farsi medicare e che, a suo parere, il calciatore in questione, se non fosse stato espulso alla fine del primo tempo, non avrebbe potuto disputare il secondo tempo;

**Considerato** che il Sig. **MAURIZIO CAPELLUPO**, dirigente della società Sersale, nella sua audizione del 21.11.2014, sempre in merito a quanto accaduto nella gara citata, ha affermato che, alla fine del primo tempo, al rientro delle squadre negli spogliatoi, aveva visto il dirigente del Guardavalle - poi, dall'esame della distinta di gara, veniva a sapere che si chiamava Francesco Taverniti - parlare animatamente con il loro capitano Davide Scozzafava ma era troppo distante per sentire che cosa si erano detti. Il dirigente precisava che, dopo il rientro della loro squadra nello spogliatoio dove il loro calciatore Mario Gerace, essendo nervoso per l'espulsione ricevuta alla fine del primo tempo, stava prendendo a calci i borsoni e discutendo con l'allenatore, all'improvviso entrava il dirigente del Guardavalle, Francesco Taverniti, il quale si dirigeva verso Mario Gerace e, dopo un iniziale battibecco fra i due, iniziava a colpire violentemente con pugni il Gerace, successivamente, grazie anche all'intervento di alcuni tesserati del Guardavalle, nel frattempo intervenuti perché richiamati dalle urla, la situazione tornava alla calma;

Il tesserato ha dichiarato, altresì, che un carabiniere era intervenuto solo alla fine della lite e, riferendo di non aver visto direttamente il fatto, prendeva atto di quanto accaduto e, dopo una sua precisa richiesta di tutela, i carabinieri, dopo l'inizio del secondo tempo, rimanevano vicino lo spogliatoio dove si trovava Gerace, che aveva subito un taglio al sopracciglio e al labbro. Il dirigente, infine, ha precisato di aver avvertito oralmente dell'accaduto all'inizio del secondo tempo l'arbitro, il quale gli riferiva di non aver visto nulla perché si trovava nel suo spogliatoio e di non aver messo per iscritto quanto accaduto e aver deciso di disputare il secondo tempo per evitare ulteriori problemi e pericoli per i tesserati del Sersale;

**Considerato** che il Sig. **MARIO GERACE**, calciatore della società Sersale, nella sua audizione del 21.11.2014, sempre in merito a quanto accaduto nella gara citata, ha affermato che, essendo stato espulso alla fine del primo tempo e trovandosi ancora all'imbocco degli spogliatoi alla fine del primo tempo, aveva sentito il dirigente del Guardavalle - che poi scopriva chiamarsi Taverniti - minacciare il loro capitano Davide Scozzafava, dicendogli che se non perdevano la partita li avrebbero picchiati. Nel suo racconto il calciatore ha evidenziato che, dopo essere rientrato nello spogliatoio dove, a causa del nervosismo per l'espulsione subita, prendeva a calci i borsoni e discuteva con l'allenatore, all'improvviso vi entrava il Taverniti che, senza dire nulla, si scagliava contro di lui e iniziava a colpirlo violentemente al volto procurandogli una ferita al sopracciglio sinistro e altri ematomi e in tale frangente, essendo intervenuto il suo allenatore per cercare di allontanare il Taverniti, anche il mister aveva ricevuto alcuni colpi anche se più lievi. Il tesserato ha precisato, per un verso, che, tornata la calma, lui e il dirigente Capellupo chiedevano ai Carabinieri, che nel frattempo erano arrivati negli spogliatoi, di tutelarli e, per altro verso, di non essere a conoscenza se l'arbitro sia stato informato dell'accaduto e del motivo per il quale tali eventi non siano stati comunicati per iscritto al direttore di gara e perché comunque la squadra abbia disputato egualmente il secondo tempo. Il calciatore, infine, ha precisato che, dopo l'aggressione subita, sanguinava e, a fine partita rientrando nella città di Crotone dove risiede, si recava al Pronto Soccorso, il cui referto si riservava di produrre, dove gli venivano applicati due punti di sutura (in sede di audizione il tesserato riservava la produzione del certificato medico poi inviato via fax in data 24.11.2014) e ha dichiarato di non aver presentato querela per l'aggressione subita;

**Considerato** che il Sig. **RENATO MANCINI**, allenatore della società Sersale, nella sua audizione del 21.11.2014, in merito a quanto accaduto nella gara in esame, ha affermato che, alla fine del primo tempo, mentre tornava verso gli spogliatoi, notava il suo calciatore Scozzafava che discuteva animatamente con l'arbitro e poi con il dirigente del Guardavalle, che poi scopriva chiamarsi Taverniti, e, avvicinandosi per evitare provvedimenti disciplinari a carico del suo calciatore, notava che il Taverniti usava termini offensivi e pesanti nei confronti della loro squadra. Nel suo racconto il tesserato ha poi precisato che, una volta entrati nel loro spogliatoio, dove discuteva ad alta voce con il calciatore Mario Gerace che era stato espulso alla fine del primo tempo, vi faceva ingresso il Taverniti, il quale prima diceva che stavano gridando e poi, dopo essersi rivolto a Mario Gerace con termini offensivi, iniziava a colpirlo violentemente con pugni al volto e alla testa e anche lui, nel tentativo di coprire il suo giocatore, riceveva diversi colpi

al braccio; nel frattempo entravano nel loro spogliatoio anche altri calciatori del Guardavalle e solo alcuni di loro, che il tesserato non è stato in grado di identificare, cercavano di colpire i presenti ma non vi riuscivano ma poi tornava la calma e, anche se in condizioni psicologiche particolari, la loro squadra disputava il secondo tempo. Il Sig. Mancini ha aggiunto che i Carabinieri presenti erano intervenuti quando tutto era terminato, che chiedeva al loro dirigente Capellupo di informare l'arbitro e di formulare riserva scritta ma il dirigente aveva preferito evitare per non complicare l'esito della gara e per tutelare la loro sicurezza e che lui personalmente aveva informato l'arbitro, che gli aveva riferito che si era accorto che era successo qualcosa, ma senza specificare cosa; il tesserato, infine, ha precisato che Mario Gerace aveva un taglio sul sopracciglio e al labbro;

**Considerato** che il Sig. **DAVIDE SCOZZAFAVA**, calciatore della società Sersale, nella sua audizione del 21.11.2014, in merito a quanto accaduto nella gara in esame nella quale è stato capitano della sua squadra, ha dichiarato che, alla fine del primo tempo, nel fare rientro negli spogliatoi, mentre stava parlando con l'arbitro chiedendo chiarimenti su alcune azioni di gioco, una persona, che dopo la fine della partita veniva a sapere che era il dirigente del Guardavalle, lo allontanava in modo poco gentile dicendogli che non doveva parlare con l'arbitro perché loro dovevano perdere la partita. Nel suo racconto il tesserato ha poi precisato che, dopo il rientro nello spogliatoio e mentre il loro allenatore stava discutendo con Mario Gerace che era stato espulso alla fine del primo tempo, si accorgeva che il dirigente del Guardavalle era entrato nello spogliatoio e stava litigando violentemente con Gerace; intervenivano anche i calciatori del Guardavalle e anche loro per cercare di calmare gli animi e successivamente i tesserati del Guardavalle tornavano nel loro spogliatoio e notava che Gerace sanguinava dal sopracciglio. Il Sig. Scozzafava, infine, ha precisato di non sapere se fosse stato avvertito l'arbitro dell'accaduto;

**Considerato** che il Sig. **FRANCESCO NESCI**, calciatore della società Guardavalle, nella sua audizione del 21.11.2014, in merito a quanto accaduto nella gara in esame da lui disputata in qualità di capitano con la maglia n. 10, ha precisato che, dopo la fine del primo tempo, tornava nello spogliatoio dove, per tutta la durata dell'intervallo, rimanevano lui, gli altri calciatori della sua squadra e l'allenatore per discutere della partita. Il Sig. Nesci ha riferito che non aveva saputo nulla di tali episodi se non in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale e di non aver visto il calciatore Mario Gerace dopo l'espulsione. Dopo essere stato informato dallo scrivente del contenuto dell'esposto della società Sersale e di alcune dichiarazioni rese dai tesserati di tale società anche su un suo coinvolgimento diretto, il calciatore ha confermato che nessun calciatore del Guardavalle aveva lasciato durante l'intervallo il proprio spogliatoio se non per riprendere il secondo tempo e ha ribadito che lui non era entrato nello spogliatoio del Sersale e non aveva colpito nessuno, precisando di non sapere dove il loro dirigente Taverniti avesse trascorso l'intervallo della gara;

**Considerato** che il Sig. **ROCCO PAPALEO**, calciatore della società Guardavalle, nella sua audizione del 21.11.2014, in merito a quanto accaduto nella gara in esame da lui disputata in qualità di vice capitano, ha affermato che, alla fine del primo tempo, nel far rientro negli spogliatoi, il giocatore del Sersale che era stato espulso con la maglia n. 5 aveva avuto un'accesa discussione con il loro dirigente Taverniti Francesco ma non si era trattato di nulla di particolare, tanto che escludeva che il capitano del Sersale Scozzafava fosse stato minacciato da Taverniti in tale frangente. Il tesserato ha dichiarato che successivamente erano rientrati nel loro spogliatoio e ha precisato che lui non si era allontanato fino alla ripresa del secondo tempo e che, per quanto ricorda, neppure i suoi compagni e l'allenatore si erano allontanati. Il Sig. Papaleo ha precisato, altresì, che non aveva saputo nulla di tali episodi se non in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, di aver visto dopo l'espulsione il calciatore Mario Gerace fuori dallo spogliatoio che seguiva il secondo tempo senza aver notato che avesse particolari problemi e che non sapeva dove il Taverniti avesse trascorso l'intervallo. Dopo essere stato informato dallo scrivente del contenuto dell'esposto della società Sersale e di alcune dichiarazioni rese dai tesserati di tale società, il Sig. Papaleo ha ribadito che non era entrato in quello spogliatoio e che riteneva che nessuno dei suoi compagni vi fosse entrato, escludendo che Nesci, che aveva la maglia n. 10, sia entrato nello spogliatoio del Sersale;

**Considerato** che il Sig. **ANDREA PANETTELLA**, arbitro della gara Guardavalle-Sersale del 5.10.2014, nella sua audizione, effettuata per rogatoria dal collaboratore avv. Michele Porzia, del 4.12.2014, ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali episodi di minaccia o di violenza verificatisi fra i tesserati del Guardavalle e quelli del Sersale durante l'intervallo della partita in questione, anche alla luce della circostanza che l'accesso allo spogliatoio delle terna arbitrale è separato e distinto da quello delle squadre. Dopo essere stato informato del contenuto dell'esposto della società Sersale e di alcune dichiarazioni rese dai tesserati di tale società in ordine al fatto che costoro lo avevano notiziato oralmente di quanto accaduto, il direttore di gara ha ulteriormente precisato di non essere a conoscenza di tali circostanze;

**Rilevato** che il Sig. **FRANCESCO TAVERNITI**, dirigente del Guardavalle, sebbene regolarmente convocato non è comparso né all'audizione del 21.11.2014 né a quella del 28.11.2014 senza formalizzare alcuna giustificazione;

**Rilevato** che, alla luce delle audizioni delle persone coinvolte direttamente nell'episodio in esame, del confronto di tali dichiarazioni fra loro e dal contenuto dei documenti acquisiti, si può affermare che gli episodi da prendere in esame sono tre e cioè 1) la minaccia rivolta da Francesco Taverniti al calciatore Davide Scozzafava al termine del primo tempo; 2) l'aggressione del calciatore Mario Gerace da parte di Francesco Taverniti nel corso dell'intervallo; 3) gli ulteriori comportamenti violenti posti in essere da altri tesserati del Guardavalle;

**Rilevato** che in merito al primo ed al terzo episodio, occorre rilevare che dall'attività di indagine non è emerso materiale probatorio univoco ed idoneo a ritenere effettivamente tenute le condotte offensive, minacciose e violente in esame, come meglio e compiutamente precisato nella relazione d'indagine predisposta dal Collaboratore di quest'Ufficio;

**Rilevato** che, in relazione al secondo episodio, invece, gli elementi di indagine acquisiti appaiono idonei a farlo ritenere realmente accaduto. Gli atti investigativi raccolti, infatti, dimostrano che, durante l'intervallo della gara Guardavalle-Sersale del 5.10.2014, il calciatore del Sersale Mario Gerace è stato colpito violentemente al volto e che, in conseguenza dei colpi subiti, si è recato presso il

Pronto soccorso dell'Ospedale di Crotona, dove i sanitari hanno diagnosticato una ferita lacero contusa alla palpebra sinistra che ha reso necessaria una sutura. Quanto sopra può dirsi accertato oggettivamente alla luce della scheda di Pronto Soccorso del 5.10.2014 rilasciata dall'U.O. Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza e Accettazione dell'A.S.P. di Crotona e delle dichiarazioni concordi rese dai tesserati Maurizio Capellupo, Mario Gerace, Renato Mancini e Davide Scozzafava. Sulla base di tali dichiarazioni si può, altresì, affermare che l'autore del fatto di violenza in questione è da individuarsi in Francesco Taverniti, dirigente accompagnatore del Guardavalle: tutti i tesserati sopra indicati, infatti, sono stati concordi nel descrivere la condotta del Taverniti che, dopo essere entrato nello spogliatoio del Sersale, colpiva violentemente al volto Mario Gerace provocandogli le ferite sopra descritte. Gli elementi probatori sopra indicati appaiono più pregnanti di quelli contrari alla citata ricostruzione. Le dichiarazioni dei tesserati del Guardavalle sentiti, Francesco Nesci e Rocco Papaleo, infatti, non hanno valore di prova a discarico, nella misura in cui costoro non hanno saputo precisare dove avesse trascorso l'intervallo il loro dirigente e soprattutto non hanno fornito una spiegazione alternativa all'origine delle lesioni subite da Mario Gerace.

**Rilevato** altresì a tal fine il comportamento dello stesso Francesco Taverniti che, come detto, pur essendo stato regolarmente convocato, non si è presentato nelle due audizioni programmate, preferendo così non fornire la propria versione dei fatti;

**Ritenuto** infine credibile che la società Sersale non abbia consegnato al direttore di gara un documento scritto segnalando quanto avvenuto e abbia disputato ugualmente il secondo tempo della gara in questione e ciò per evitare ulteriori problemi e rischi per i suoi tesserati.

**Rilevato** dunque la condotta violenta posta in essere da Francesco Taverniti, dirigente del Guardavalle, nei confronti di Mario Gerace, calciatore del Sersale, durante l'intervallo della gara Guardavalle-Sersale del 5.10.2014, per essere entrato indebitamente nello spogliatoio della società ospite SERSALE ed averlo colpito con violenza al volto cagionandogli una ferita lacero contusa alla palpebra sinistra;

**Ritenuto** che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

**sig. TAVERNITI FRANCESCO**, tesserato nella stagione sportiva 2014-2015 con l'ASD Guardavalle, perché, durante l'intervallo della gara Guardavalle – Sersale del 5.10.2014 entrava nello spogliatoio della squadra Sersale e colpiva violentemente al volto il calciatore del Sersale Geraci Mario procurandogli una ferita lacero contusa alla palpebra sinistra, giusta certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotona, allegato agli atti del presente fascicolo nonché per non essersi presentato benché ritualmente convocato e senza addurre giustificazione alcuna per ben due volte per essere audito dal collaboratore dell'Ufficio incaricato dell'attività inquirente, integrando così la violazione dell'articolo 1 bis, commi 1 e 3 del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti;

**Ritenuto**, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva della Società ASD Guardavalle alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Dott. Stefano Laporta,

#### HA DEFERITO

con nota prot. 12599/208 pf 14-15 AV/mf del 24/06/2015 innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

**sig. TAVERNITI FRANCESCO**, tesserato nella stagione sportiva 2014-2015 con l'ASD Guardavalle, perché, durante l'intervallo della gara Guardavalle – Sersale del 5.10.2014 entrava nello spogliatoio della squadra Sersale e colpiva violentemente al volto il calciatore del Sersale Geraci Mario procurandogli una ferita lacero contusa alla palpebra sinistra, giusta certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotona, allegato agli atti del presente fascicolo nonché per non essersi presentato benché ritualmente convocato per ben due volte per essere audito dal collaboratore dell'Ufficio incaricato dell'attività inquirente, integrando così la violazione dell'articolo 1 bis, commi 1 e 3 del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti;

Società ASD GUARDAVALLE alla quale apparteneva il deferito Francesco Taverniti al momento della commissione dei fatti per i comportamenti posti in essere dal predetto, come sopra descritti.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 settembre 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il Signor Taverniti Francesco 12 mesi di inibizione, di cui 10 mesi per la condotta violenta e mesi 2 per non essersi presentato all'audizione per due volte benché convocato; -per la Società A.S.D. Guardavalle € 500,00 di multa.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig.TAVERNITI FRANCESCO mesi DODICI (12) di inibizione e quindi fino al 15 SETTEMBRE 2016; alla Società A.S.D. GUARDAVALLE l'ammenda di 500,00 (cinquecento).

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 4 a carico di:**

**Sig. GIUSEPPE LUBERTO, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. CIOPPARRONE SANDRO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 80/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;**  
**la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come descritto in narrativa.**

## IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

**letti** gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 612pf14-15 avente a oggetto: "Mancato adempimento, entro i termini previsti, da parte della Soc. Audace Rossanese all'obbligo di pagare all'allenatore Sig. Cipparrone Sandro secondo quanto deciso dal C.A. con CU n. 6 del 21.6.14, la somma di € 4.500,00";

**vista** la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

**rilevato** che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti;

**rilevato** che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

- decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 21/06/2014 (Vertenza n. 80/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, comunicata alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 14/07/2014;
- comunicazione del 16/09/2014, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 30/09/2014, contenente la richiesta di comunicare l'avvenuto pagamento;
- comunicazione del 18/11/2014, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, contenente l'ulteriore invito a comprovare l'avvenuto pagamento;
- nota del Comitato Regionale Calabria del 27/01/2015, pervenuta alla Procura Federale in data 03/02/2015, con cui si segnalava l'inadempimento della società A.S.D. AUDACE ROSSANESE;
- organigramma s.s. 2013/2014 e 2014/2015 della società A.S.D. AUDACE ROSSANESE;

**rilevato** che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

- in data 21/06/2014 il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore Sig. Cipparrone Sandro, condannava la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.500,00;
- la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND veniva comunicata alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 14/07/2014;
- la Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale;

**ritenuto**, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

Sig. GIUSEPPE LUBERTO, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Cipparrone Sandro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 80/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

**ritenuto**, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti;

per i motivi sopra esposti, visto l'art. 32 ter, comma 4, del CGS;

## H A D E F E R I T O

con nota prot.397/612pf14-15/DP/fda del 09/07/2015 innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

Sig. GIUSEPPE LUBERTO, all'epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società A.S.D. Audace Rossanese, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Cipparrone Sandro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 21/06/2014 (Vertenza n. 80/34), pubblicata con CU n. 6 s.s 2013/2014 del 21/06/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 14 settembre 2015 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:  
-per il Sig. Luberto Giuseppe mesi 6 di inibizione;  
-per la Società A.S.D. Audace Rossanese un punto di penalizzazione di classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2015/2016 e l'ammenda di € 750,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.  
Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;  
Preso atto che la A.S.D. Audace Rossanese è stata dichiarata inattiva dal 10 settembre 2015 (C.U. n.10);

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig. LUBERTO GIUSEPPE mesi SEI (6) di inibizione e quindi fino al 15 SETTEMBRE 2016 (già inibito fino al 17.3.2016);  
dichiara non luogo a procedere nei confronti della A.S.D. AUDACE ROSSANESE poiché inattiva dal 10 settembre 2015.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 15 SETTEMBRE 2015**

---

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 791 pf 14-15 adottato nei confronti della Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE, Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ASD ACADEMY CASTROVILLARI e della società ASD ACADEMY CASTROVILLARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE per aver, in violazione degli artt. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 61, commi 1 e 2, N.O.I.F., per aver firmato la distinta relativa la gara MARCA – A. CASTROVILLARI del 11/03/2015, valevole per il torneo “Sei bravo a ... scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, ed inviata al presidente della società MARCA, sig. Andrea Cariola, affinché la utilizzasse presso gli organi competenti della F.I.G.C., nonostante, per sua stessa ammissione, detta gara non sia stata effettivamente disputata, nonché per aver firmato il referto e la distinta della gara CASTROVILLARI – TAVERNA del 12/03/2015, valevole per il torneo “Sei bravo a ... scuola di calcio” rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25/09/2014, consentendo così la certificazione, presso gli organi competenti della F.I.G.C., dello svolgimento della gara in questione, nonostante questa non abbia mai avuto luogo;

società ASD ACADEMY CASTROVILLARI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 2, per le violazioni poste in essere dal proprio Vice Presidente con delega di rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE e dalla società ASD ACADEMY CASTROVILLARI rappresentata dal Presidente Sig. Luigi Sangiovanni;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 7 mesi di inibizione per la Sig.ra MARIA ANTONIETTA STABILE e ammenda di € 280,00 per la società ASD ACADEMY CASTROVILLARI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 134/A

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giorgio AQUINO, Presidente della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, del Sig. Michele DEL CAMPO, calciatore della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, del Sig. Sergio D'IPPOLITO, dirigente della Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, e della società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Giorgio AQUINO per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale, peraltro motivate da un esposto dallo stesso sottoscritto;

Sig. Michele DEL CAMPO per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione, ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale;

Sig. Sergio D'IPPOLITO per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, non avendo risposto, senza aver addotto alcuna giustificazione, alle tre richieste di audizione ritualmente notificate dal Collaboratore della Procura Federale;

società ASD CASALI PRESILANI 1973, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio AQUINO nell'interesse proprio e della società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973, in qualità di Presidente, dal Sig. Michele DEL CAMPO e dal Sig. Sergio D'IPPOLITO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 3 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio AQUINO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Michele DEL CAMPO, di 2 mesi di

inibizione per il Sig. Sergio D'IPPOLITO, di € 200,00 di ammenda per la Società A.S.D. CASALI PRESILANI 1973;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 138/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO, Presidente dell'USD PAOLANA 1922, e della società USD PAOLANA 1922, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe LO GATTO, all'epoca dei fatti Vice-Presidente e legale rappresentante della USD PAOLANA 1922, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, non pagato all'allenatore, sig. Angelo Andreoli, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 18/10/2014 (Vertenza n. 71/34), pubblicata con CU n. 1 S.S. 201/2015 del 18/10/2014, nel termine di trentatré giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

USD PAOLANA 1922, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LO GATTO, nell'interesse proprio e della società USD PAOLANA 1922, in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO, e di punto 1 (uno) di penalizzazione in classifica ed euro 500,00 di ammenda nei confronti della società USD PAOLANA 1922;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1053 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Giovambattista ORLANDO, Allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovambattista ORLANDO per aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S. e 38 Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 89 per la Stagione Sportiva 2013/2014 pubblicato il giorno 7/10/2013, pattuito con la società A.S.D. COTRONEI, per l'attività di responsabile della prima squadra dal 22 Agosto 2013 al 30 Giugno 2014, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art.* 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovambattista ORLANDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Giovambattista ORLANDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 SETTEMBRE 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini **Componenti**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 23 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO GIUSTI, FRANCESCA VETTORI, MAURO CEVOLI, ALHASSAN MASAHUDU, ALHASSAN MORO, BOAKYE YIADOM RICHMON, COFIE ISAAC, HOTTOR EDMUND ETSE, NII NORTEY ASHONG, ANDREA COSSU, PANI CLAUDIO, ENRICO PREZIOSI, STEFANO FANTINEL, ALESSANDRO ZARBANO, CARLO ROSSI, SANDRO MENCUCCI, GIUSEPPE MAROTTA, ERNESTO PAOLILLO, RINALDO GHELFI, LARA PALMEGANI, PATRIK BASTIANELLI, MANUEL MONTIPO, EPIMAH AHMED BARUSSO, ORTOLI ARMANDO, GIANLUCA SOTTOVIA, ALFONSO FAIELLA, CLEMENTE FILIPPI, TOGNI ROMULO EUGENIO, ALESSANDRO TULLI, CHIBSAH YUSSIF RAMAN, FRISON ALBERTO, MAURIZIO RICCARDI, DUNCAN JOSEPH ALFRED, VINCENZO MONTEMURRO, URBANO CAIRO, GINO CORIONI, ALDO SPINELLI, Società FC JUVENTUS Spa, GENOA CRICKET AND FC Spa, FROSINONE CALCIO Srl, FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, CALCIO BRESCIA Spa, ACF FIORENTINA Spa, US SASSUOLO CALCIO Srl, CALCIO PADOVA Spa, SS JUVE STABIA Srl, AS VARESE 1910 Spa, TORINO FC Spa, ASG Nocerina Srl, AS LIVORNO CALCIO Srl - (nota n. 11998/488 pf12-16 GT/ SP/dl del 15.6.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra alcuni dei deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 11 settembre 2015 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con

l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 23 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 12135/870 pf14-15 SP/gb del 16.6.2015).**

**Il deferimento**

Con atto del 16/6/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

A) il Signor Massimo De Salvo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso COVISOC, entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014;

B) la Società Novara Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Massimo De Salvo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa.

Il Sig. Massimo De Salvo e la Novara Calcio Spa hanno fatto pervenire, in data 3/7/2015, una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato che:

- la Corte Federale di Appello con comunicato ufficiale n. 49/2015 ha parzialmente accolto la decisione del Tribunale Federale Nazionale C.U. n. 49/2015 riducendo a n. 3 i punti di penalizzazione inflitti dalla Società per i medesimi fatti oggi contestati;
- il fine dei controlli della COVISOC è quello di *"punire i club la cui situazione economica e finanziaria possa attentare alla regolarità del campionato"*, situazione nella quale non si trova la Novara Calcio Spa che gode di solidità economica e finanziaria;
- la legge statale costituisce la fonte normativa sovraordinata a quella federale in materia di adempimenti fiscali e tributari;
- il contribuente ha il diritto di poter rateizzare l'IRPEF e solo le irregolarità verso lo Stato debbono avere rilevanza per la Co.Vi.So.C;
- in già nel mese di febbraio 2015 la Novara Calcio ha presentato *"domanda di rateizzazione del debito IRPEF"* ma l'Agenzia ha negato la rateizzazione, non essendo il debito ancora scaduto;
- in data 25/5/2015 la Società ha provveduto all'invio del mod. 770 ed il 3/6/2015 la Società ha potuto chiedere la rateizzazione del debito, provvedendo il 12/6/2015 al pagamento della prima rata;
- il memorandum riepilogativo della Società di revisione Deloitte & Touche non consentirebbe di distinguere la quota IRPEF degli incentivi all'esodo rispetto a quella degli emolumenti veri e propri;

- la decisione e la condanna non sono ancora definitive con conseguente inapplicabilità della recidiva.

Concludono chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, che venga esclusa la recidiva non sussistendo gli estremi per la sua applicazione e che venga tenuta in considerazione la continuazione ai fini della entità della sanzione.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato agli argomenti esposti nel deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Massimo De Salvo la sanzione della inibizione di complessivi mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) e specificamente mesi 2 (due) per la violazione contestata, mesi 1 (uno) per la continuazione e giorni 15 (quindici) per la recidiva; per la Novara Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva.

Sono altresì comparsi il difensore dei deferiti oltre al Presidente Dott. De Salvo. Il primo ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti riportandosi agli argomenti difensivi esposti nella memoria.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente va rilevato che risulta documentalmente provato, nonché confermato dai medesimi deferiti attraverso la memoria ex art. 30 CGS, che il Novara Calcio abbia presentato in data 3/6/2015 la richiesta di rateazione alla Agenzia delle Entrate delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati.

Tale circostanza esclude che, alla data del 16 aprile 2015, la stessa abbia provveduto al versamento ed alla dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, ai sensi dell'art. 85, Lett. C. par. VII delle NOIF.

Tale circostanza è altresì confermata dalle indagini svolte dalla Co.Vi.So.C ed allegate agli atti del fascicolo.

Appaiono irrilevanti gli assunti dei deferiti circa sia la impossibilità di poter effettuare la compensazione delle ritenute prima del 3/6/2015, sia la prevalenza della normativa statale su quella federale e ciò anche in considerazione di quanto recentemente statuito dalla Corte di Appello Federale che con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 003/CFA (2015-2016) così ha deciso:

*“Diversamente è a dirsi per l'impugnazione relativa al capo di decisione (deferimenti nn. 5 e 6), e relativa alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.12.2014, nonché al mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 ed alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.2.2015.*

*Soccorre anche in questo caso un precedente specifico di questa Corte (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 - Barletta) che per brevità si riporta in base al quale:*

*“...L'impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull'altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna Società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall'ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla Società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall'ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la Società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C....”. In base a questi elementi, quindi, la Società Novara ed i suoi rappresentanti avevano l'obbligo di provvedere al pagamento nei termini indicati, essendo in ogni caso loro preciso onere quello di conoscere la diversa impostazione delle tempistiche federali e statuali; senza così poter invocare la possibilità della compensazione del credito IVA nonché della rateizzazione del debito nei confronti del fisco, rilevando, inoltre, come da consolidati principi la permanenza nello stato omissivo”.*

È quindi accertata la violazione dell'art. 85, Lett. C. par. VII delle NOIF in relazione al mancato versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014.

Non è applicabile al caso in esame la recidiva ex art. 21 CGS, in quanto non risulta che i deferiti, nella corrente stagione sportiva 2015/2016, abbiano subito condanne per i medesimi fatti.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Massimo De Salvo la sanzione della inibizione di complessivi mesi 3 (tre) e specificamente mesi 2 (due) per la violazione contestata, mesi 1 (uno) per la continuazione; per la Società Novara Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016.

**(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12878/955 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015).**

**(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12880/956 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015).**

### **Il deferimento**

Con atto del 30/6/2015, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Signor Laurenza Nicola, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015.

- la Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa.

Con ulteriore atto del 30/6/2015, la Procura Federale ha deferito alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Signor Laurenza Nicola, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII) e della delibera FIGC 497/CF del 27 maggio 2014, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 maggio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015.

- la Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della Società AS Varese 1910 Spa.

Il Signor Laurenza Nicola e la Società AS Varese 1910 Spa non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna la Procura Federale in via preliminare ha chiesto la riunione dei due deferimenti, quindi concluso, ai sensi delle vigenti disposizioni, chiedendo per il Sig. Laurenza Nicola la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) ed ulteriori giorni 15 (quindici) per la recidiva e per la Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi alla prima iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la recidiva.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Ed infatti, il memorandum riepilogativo redatto dalla Deloitte & Touche allegato sub. 1 alla relazione Co.Vi.So.C. in data 1/6/2015 rileva il mancato pagamento di diversi emolumenti del periodo gennaio – febbraio 2015 per un importo complessivo pari a € 564.191,84

nonché il mancato versamento di parte delle ritenute IRPEF relative al medesimo periodo per un ammontare pari a 295.933,46.

Non è applicabile al caso in esame la recidiva ex art. 21 CGS, in quanto non risulta che i deferiti, nella corrente stagione sportiva 2015/2016, abbiano subito condanne per i medesimi fatti.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AS Varese 1910 Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Laurenza Nicola la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e per la Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi alla prima iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 23 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UGO MAGLIONE (calciatore tesserato per la Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo SS 2014/15), Società ASD COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO - (nota n. 10457/357 pf14-15 AM/ma del 14.5.2015).**

Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 23 luglio 2015, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, nei confronti del calciatore Ugo Maglione, l'irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 18 (diciotto), alla luce della collaborazione fattiva dello stesso con gli organi della Procura federale, come da verbale di audizione del 2.7.2015 che viene prodotto all'odierna riunione con l'assenso della difesa del deferito, e nei confronti della Società Comprensorio Montalto Uffugo, l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/16; l'Avv. Cozzone, quale difensore del Maglione, che ha concluso associandosi a quanto richiesto dal rappresentante della Procura federale, confermando la collaborazione del Maglione con la Procura federale, riportandosi al suddetto verbale del 2.7.2015 e chiedendo l'applicazione della sanzione richiesta dalla Procura federale; osserva,

### **Il Deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Ugo Maglione, tesserato per la S.S. Comprensorio Montalto Uffugo (d'ora in avanti, anche detta la "Società") e la S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Maglione, della violazione degli artt. 1 bis e 7, comma 1, del CGS, *"per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara del campionato di serie D Leonfortese – Montalto Uffugo da disputarsi in data 11 gennaio 2015 chiedendo telefonicamente, in data 4 gennaio 2015, al Sig. Vincenzo Pentimone, tesserato quale portiere per la Soc. Leonfortese, già suo compagno di squadra nel Real Metapontino, e al Sig. Candiano Maiko, anch'egli tesserato per la Società Leonfortese, la loro disponibilità affinché si verificasse nella partita da disputarsi la domenica successiva un risultato favorevole alla sua squadra, offrendo a ciascuno di essi come ricompensa la somma di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)"*;
- la Società, *"per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 e 7 comma 2 del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato"*.

### **La difesa del deferito Sig. Maglione**

Si è costituito nel procedimento il solo Sig. Maglione, a mezzo di difensore, il quale ha dato atto di aver riconosciuto le proprie responsabilità dinanzi agli Organi federali e di aver collaborato con gli organi di giustizia (circostanza, questa, confermata dal rappresentante della Procura Federale) chiedendo, in proprio danno, l'irrogazione della sanzione della squalifica di mesi diciotto, così come richiesta dall'accusa, in quando determinata in applicazione del disposto di cui all'art. 24 CGS (*"1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare ... gli organi disciplinari possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste ... ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa."*).

### **Motivazione**

**3.1.** Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che il Sig. Maglione si sia reso responsabile dell'addebito contestato. In particolare, va dato atto che il deferito, come da dichiarazione in atti rilasciata agli organi federali inquirenti in data 2 luglio 2015, ha ammesso, spontaneamente, le proprie responsabilità in merito all'accaduto, facendo luce su alcune circostanze (segnatamente, dando indicazioni sul tesserato che lo avrebbe indotto ad adottare l'iniziativa di contattare i tesserati della Società Leonfortese per offrire somme di denaro al fine di ottenere un risultato favorevole per la propria squadra di appartenenza) che non erano note agli inquirenti.

**3.2.** In merito alla sanzione, questo Tribunale ritiene che, alla luce della provata responsabilità e del comportamento collaborativo del Sig. Maglione, possano trovare, nei confronti dei deferiti, accoglimento le richieste della Procura Federale, e, quindi, per il Sig. Ugo Maglione, la sanzione della squalifica per mesi diciotto, e, per la Società, le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti due, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, infligge al Sig. Ugo Maglione la sanzione della squalifica per mesi 18 (diciotto), e alla SS Compensorio Montalto Uffugo la sanzione della penalizzazione in classifica di punti 2 (due), da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16.

**(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO (consigliere delegato della Società SSC Venezia Spa) - (nota n.10250/1456 pf10-11 AM/Seq. dell'11.5.2015).**

Con deferimento in data 11/5/15 la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Michele Pirro, che dal 24 luglio 2008 all'11 agosto 2009 ha ricoperto la carica di consigliere delegato della Società SS Calcio Venezia Spa, con i poteri già specificati nel paragrafo B) alla lettera d) della parte motiva del deferimento, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 bis, comma 1, del CGS della F.I.G.C.) e dell'art. 9 del CGS per aver posto in essere condotte che si sono concretizzate in atti di distrazione di beni dal patrimonio della Società, che versava già in gravi difficoltà, consistenti nell'autoliquidazione di compensi non dovuti per euro 201.731,40 e, nel periodo precedente, di ulteriori compensi non dovuti per euro 26.120,20, pur in assenza di specifica delibera del C.d.A. e pur non essendo mai stato assunto dalla Società come dipendente, nella sottrazione di importi per complessivi euro 173.441,22 (come risultante dal saldo al 26 maggio 2009 del mastro del conto n. 12/0030 denominato "Anticipi a Fornitori" di euro 203.785,10 depurato da spese giustificate per euro 30.343,22), dei quali euro 89.849,00 erano stati da lui direttamente distratti attraverso un giroconto di pari importo effettuato il 31.12.2008 e avente come contropartita il mastro di conto n. 35/0505/F denominato "Pirro Michele"; nella liquidazione di euro 52.720,36 in favore della Società Edizioni Prestige Spa (a fronte delle fatture n. 73 del 31 luglio 2008, n. 78 del 26 agosto 2008 e n. 11 del 25 marzo 2009 emesse nei confronti del sodalizio per complessivi euro 58.700), della quale era socio, per generiche prestazioni pubblicitarie su un giornale di calcio, privando la medesima Società di risorse economiche e facendosi soddisfare in via preferenziale rispetto ad altri creditori privilegiati, quali dipendenti, enti previdenziali ed erario; siffatte condotte hanno avuto, secondo l'assunto della Procura Federale, conseguenze pure amministrative e gestionali in danno della Società, anche in relazione alla violazione del principio della corretta gestione sancito dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. Il tutto in associazione con i Sig.ri Arrigo Poletti e Ugo Poletti;

**Il patteggiamento**

Alla riunione del 2.7.2015 il Sig. Michele Pirro con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 23.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Michele Pirro ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Pirro, sanzione della inibizione di anni 4 (quattro) e mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 3 (tre)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre) nei confronti del Sig. Michele Pirro.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

**(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC fino al 31.3.2015) - (nota n. 633 PF 14-15 - prot. n. 2965/F del 23.03.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,

visto il certificato medico inviato dal deferito;

ritenuta la rilevanza dell’impedimento addotto dal Fiorini;

considerato che il rappresentante della Procura Generale dello Sport presso il CONI si è rimesso alle decisioni del Tribunale;

rinvia il procedimento alla riunione del 24.9.2015 ore 15 con sospensione dei termini di cui all’art. 34, comma 5 del CGS.

**(7) – RECLAMO DI PIETRO LEONARDI avverso la sospensione cautelare da ogni attività in seno alla FIGC per giorni 30 - (Com. Uff. n. 4/TFN-SD del 8.7.2015 – nota n. 260/634 pf14-15/AM/SP/ma del 7.7.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,

**premesse:**

1°) che la Procura Federale il 7 luglio 2015 ha chiesto a questo Tribunale che fosse comminata ai Sig.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, rispettivamente Presidente del C.d.A. il primo ed Amministratore Delegato il secondo della Società Parma FC Spa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parma del 19 marzo 2015, la sospensione cautelare da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi dell'art. 20 CGS;

2°) che siffatta istanza ha richiamato il procedimento n. 634pf 14.15 aperto da detta Procura in relazione al fallimento di cui sopra e finalizzato ad accertare se nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento (19 marzo 2013 – 19 marzo 2015) fossero state poste in essere dagli amministratori della Società, Sig.ri Ghirardi e Leonardi, condotte suscettibili di averne causato il dissesto sino al suo fallimento;

3°) che dagli atti di indagine era apparso, in particolare, che i Sig.ri Ghirardi e Leonardi:

a) in danno della Società e dei creditori, avevano concordato nell'esclusivo loro interesse la concessione da parte della Società Parma, senza alcun vantaggio per quest'ultima già in crisi finanziaria, un prestito personale fino ad € 1.2 milioni in favore del Sig. Leonardi, privo di alcuna garanzia di rimborso, incrementando la retribuzione del predetto affinché provvedesse alla restituzione dell'importo (avvenuta solo parzialmente) non con somme proprie, bensì con somme della Società, aumentandone i costi, già in presenza di una disastrosa gestione operativa gravemente deficitaria;

b) avevano concluso con i tesserati della Società un numero abnorme di accordi denominati incentivo all'esodo, che alla data del fallimento erano risultati essere 89 per un complessivo debito di € 23.7 milioni, allo scopo di eludere la normativa federale e trarre in inganno la Co.Vi.So.C. nell'ambito delle verifiche dalla stessa effettuate, nonché di differire nel tempo i debiti cumulati dalla Società verso i tesserati per le retribuzioni contrattualmente pattuite, evitandone la contabilizzazione per competenza e trasformando i debiti per retribuzioni maturati nei confronti dei tesserati in somme a loro dovute a titolo di incentivo all'esodo e cioè quale buonuscita concessa a fronte della risoluzione consensuale del contratto, senza che il tesserato effettivamente lasciasse la Società e senza contabilizzare il debito così trasformato, di guisa che nei conti sociali, periodici ed annuali, risultavano evidenziati debiti sportivi di gran lunga inferiori alla loro reale consistenza;

c) avevano concretizzato numerose operazioni di compravendita di diritti alle prestazioni pluriennali di calciatori, indicando valori superiori a quelli reali di mercato, così contabilizzando plusvalenze fittizie nei bilanci dei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento al fine di occultare la reale situazione patrimoniale ed economica della Società ed ottenere l'iscrizione al Campionato;

d) avevano concluso accordi preliminari di compravendita di diritti pluriennali di calciatori con modalità difformi da quelle previste dalle norme federali al solo scopo di anticipare la

contabilizzazione di plusvalenze e così contribuire all'occultamento delle reali perdite di esercizio della Società fallita;

4°) che nell'istanza di cui sopra veniva evidenziato il particolare disvalore delle condotte dei Sig.ri Ghirardi e Leonardi in ambito sportivo ed il grave pericolo della loro reiterazione nelle more del procedimento disciplinare in corso, in una alla pendenza a carico dei Sig.ri Ghirardi e Leonardi di indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Parma sulla ipotizzata sussistenza di reati fallimentari;

**premesse altresì:**

5°) che questo Tribunale, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 8 luglio 2015, pubblicato sul CU n. 4/TFN – Sezione Disciplinare, richiamata l'istanza della Procura Federale, ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, visto l'art. 20 CGS, in accoglimento della stessa, ha sospeso i Sig.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi da ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di gg. 30 (trenta) a decorrere dalla pubblicazione, con avvertimento della reclamabilità del provvedimento stesso ai sensi dell'art. 38 CGS;

6°) che avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo il Sig. Pietro Leonardi, il quale ha eccepito a mezzo di distinti motivi:

a) l'inammissibilità del provvedimento per omessa e/o insussistente e/o carente motivazione;

b) l'insussistenza del *fumus boni iuris*;

c) l'insussistenza del *periculum in mora*,

ed ha concluso per l'annullamento e/o la revoca e/o l'inammissibilità della sospensione cautelare;

- che alla riunione odierna è comparso il reclamante, assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale si è riportato al reclamo, insistendo per il suo accoglimento; è altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha contestato la fondatezza del reclamo, chiedendone il rigetto;

**ritenuto**

- che l'impugnato provvedimento appare sufficientemente motivato, avendo richiamato gli estremi della istanza della Procura Federale, così che il dispositivo recante la sospensione risulta essere la logica conseguenza della parte motiva, tenuto anche conto che la motivazione *per relationem* è pacificamente ammessa purché il rinvio sia specifico, come lo è nel caso in esame;

- che il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, lungi dall'averne contenuti di merito, costituiscono il presupposto per l'eventuale adozione di un provvedimento d'urgenza, come è quello di cui si discute, che prescinde per l'appunto dal merito, che può essere fatto valere nelle più opportune sedi;

- che, più in particolare, nel mentre il *fumus boni iuris* appare sussistente dal semplice esame della documentazione acquisita agli atti e come sopra succintamente descritta, il *periculum in mora*, contrariamente alla deduzione del reclamante di non poter essere passibile della sospensione cautelare in quanto allo stato non tesserato, appare ugualmente sussistere, essendo detta sospensione cautelare per l'appunto finalizzata ad

evitare che il reclamante, attraverso un nuovo tesseramento, possa tornare a svolgere attività rilevante in ambito federale, reiterando la condotta contestatagli;  
 - che le ulteriori tesi sostenute dalle parti attengono al merito e non possono essere valutate nel presente procedimento;

P.Q.M.

Respinge il reclamo e conferma l'adottata sospensione.  
 Ordina incamerarsi la tassa versata.

**(11) – RICHIESTA DELLA PROCURA FEDERALE DI SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL SIG. GIAMPIETRO MANENTI – nota n. 678/1070 pf14-15/AM/SP/ma del 17.7.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

- vista la nota del 17 luglio 2015 trasmessa dalla Procura Federale FIGC con la quale si chiede che sia disposta la sospensione cautelare del Sig. Giampietro Manenti da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del CGS;

- attesa, come emerge dalla relazione di indagine e dagli atti penali depositati dalla Procura Federale, la particolare gravità delle condotte poste in essere dal Sig. Manenti, Presidente del CdA della Soc. Parma FC Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 19.3.2015, a fronte delle quali ha subito l'applicazione della misura cautelare in carcere ed attualmente degli arresti domiciliari;

- attesa la pericolosità e il disvalore che il Sig. Manenti ha dimostrato dal suo ingresso nell'ambito Federale nonché la provata capacità di porre in contatto il mondo del calcio con organizzazioni criminali come si rileva dall'Ordinanza di applicazione delle misure cautelari allegata all'istanza cautelare della Procura Federale.

- ritenuto che la gravità dei fatti e comportamenti rappresentati e attribuiti al Manenti con riferimento alle condotte poste in essere dopo l'acquisizione della Eventi Sportivi Spa, controllante della Società Parma FC Spa, pur se non ancora sottoposti al vaglio del giudizio disciplinare, inducono questo Tribunale ad accogliere l'istanza proposta;

- valutata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e dei requisiti posti dall'art. 20 CGS.

Sospende

il Sig. Giampietro Manenti da ogni attività in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il periodo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Si avvisa l'interessato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del CGS, decorso tale termine, il provvedimento di sospensione diverrà inefficace, salvo eventuali proroghe.

Avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto reclamo a questo stesso Tribunale Federale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 CGS.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 24 luglio 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio